

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 558 def.

Bruxelles, 12 novembre 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari**

(presentata dalla Commissione)

Relazione

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91, modificato con il regolamento (CEE) n. 2083/92, definisce un quadro armonizzato circa l'etichettatura, la produzione e il controllo dei prodotti agricoli recanti o destinati a recare indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici.

La presente proposta è volta a modificare alcune disposizioni del suddetto regolamento.

- a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prospettata con la presente proposta in relazione agli obblighi della Comunità?

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio prevede alcune disposizioni temporanee con scadenza il 1° luglio 1994 e certe disposizioni soggette a revisione entro il 1° luglio 1994 (cfr. punti 2 e 3 in appresso). Pertanto la Commissione ha riesaminato, in consultazione con gli Stati membri e l'industria, le principali disposizioni del regolamento e, dove si è rivelato necessario o opportuno apportare modificazioni per migliorare l'attuazione dello stesso, essa ha proceduto alle adeguate proposte.

- b) L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità o di competenza congiunta anche con gli Stati membri?

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio definisce già, sulla base dell'articolo 43 del trattato, le norme di produzione, i requisiti per l'etichettatura e i meccanismi di controllo per quanto riguarda i prodotti commercializzati con un'etichetta facente riferimento al metodo di produzione biologico. La presente proposta è volta a modificare, precisare o completare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91: quest'azione pertanto rientra nelle competenze esclusive della Comunità.

- c) È necessario un regolamento dello stesso tipo o sarebbe sufficiente una direttiva che definisca gli obiettivi generali, nel caso in cui la responsabilità dell'esecuzione sarebbe lasciata agli Stati membri?

I principali obiettivi del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono:

- stabilire condizioni di concorrenza leale tra i produttori comunitari di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico;
- migliorare la credibilità di tali prodotti presso i consumatori;
- garantire la libera circolazione di tali prodotti nella Comunità;
- promuovere in tal modo un'attività agricola che può contribuire ad un migliore equilibrio tra offerta e domanda di prodotti agricoli e alla protezione dell'ambiente.

Per garantire il conseguimento di tali obiettivi sono necessarie norme obbligatorie relative alla produzione e all'etichettatura e sufficientemente precise pur lasciando tuttavia agli operatori, ove possibile, una certa flessibilità di attuazione. Per quanto riguarda la predisposizione dei controlli, devono valere gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

d) Di quali strumenti d'azione dispone la Comunità (raccomandazione, aiuto finanziario, regolamento, riconoscimento reciproco)?

Per i succitati motivi, è necessaria un'azione di tipo normativo; è stata inoltre prevista, nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92, la possibilità di aiuti finanziari a determinate condizioni.

2. L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che durante un periodo transitorio che scade il 1° luglio 1994, sull'etichettatura dei prodotti possano essere riportate indicazioni secondo cui gli stessi sono ottenuti con metodi biologici anche durante il periodo di conversione purché siano soddisfatte determinate condizioni. Dalle consultazioni della Commissione con gli esperti nazionali e le industrie del settore è emerso un ampio consenso sul mantenimento, dopo il 1° luglio 1994, della possibilità di una etichettatura specifica per prodotti ottenuti durante il periodo di conversione. Effettivamente, durante il periodo di conversione fissato a due anni interi precedenti il primo raccolto il produttore è tenuto ad attenersi appieno alle norme di produzione fissate dal regolamento, in particolare alle severe restrizioni concernenti l'utilizzazione di concimi e di prodotti fitosanitari. In mancanza di disposizioni specifiche sull'etichettatura, il produttore non avrebbe modo di valorizzare tali prodotti sul mercato. Dalle suddette consultazioni risulta inoltre che, in generale, possono essere mantenute le disposizioni riguardanti la durata del periodo di conversione di cui all'allegato I del regolamento.

La Commissione pertanto propone di trasformare il disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, in una disposizione permanente. Per evitare discontinuità dell'etichettatura specifica dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione, il Consiglio dovrebbe adottare la presente proposta prima del 1° luglio 1994. Questa modificazione è contenuta nell'articolo 1, paragrafo 10, della presente proposta.

3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 9, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, modificato con il regolamento (CEE) n. 2083/92, prevedono che la Commissione riesami entro il 1° luglio 1994 le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti ottenuti con metodi biologici (art. 5), l'utilizzazione di indicazioni sul controllo comunitario (art. 10) e il regime di importazione di prodotti da paesi terzi (art. 11).

Dall'adozione del regolamento nel luglio 1991 e in particolare dall'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 5, 8, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1, nel gennaio 1993 è risultato che le succitate disposizioni ed alcune altre dovessero essere migliorate tecnicamente affinché gli agricoltori e l'industria alimentare potessero applicarle correttamente.

In particolare, dalle succitate consultazioni sono emersi i seguenti aspetti.

a) Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6, concernenti l'etichettatura di prodotti trasformati che contengono meno del 95% di ingredienti agricoli prodotti con metodi biologici sono troppo restrittive. Esse infatti rendono impossibile la commercializzazione di un'importante categoria di prodotti che non possono soddisfare il livello del 95% dato che certi ingredienti di origine agricola non sono prodotti (prodotti esotici), o non in quantità sufficienti, nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico. Le attuali disposizioni dell'articolo 5,

paragrafo 6, limitano le indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico all'elenco degli ingredienti. La proposta pertanto prevede, per quanto concerne i prodotti trasformati contenenti più del 70% di ingredienti di origine agricola, una frase specifica in cui sia dichiarata la percentuale totale degli ingredienti prodotti biologicamente di origine agricola. Questa modificazione concerne l'articolo 5, paragrafo 6, lettera b) del regolamento ed è contenuta nell'articolo 1, paragrafo 11, della presente proposta. Nel contempo, i paragrafi da 8 a 12 dell'articolo 1 della presente proposta sono volti a chiarire le disposizioni dell'articolo 5 attualmente in vigore pur senza introdurre modificazioni sostanziali.

- b) Pur mantenendo l'indicazione specifica CEE relativa al regime di controllo comunitario (allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91) come una opzione per gli operatori, l'utilizzazione di tale indicazione deve essere tuttavia limitata a situazioni completamente disciplinate dal regime di controllo e cioè vendite dirette dal produttore al consumatore e prodotti posti sul mercato come derrate alimentari preparate (cfr. art. 1, paragrafo 22, della presente proposta).
 - c) Occorre fissare urgentemente disposizioni chiare sull'origine dei materiali per la riproduzione da utilizzare nell'agricoltura biologica. La proposta stabilisce il principio secondo cui i materiali per la riproduzione debbano essere ottenuti da piante coltivate biologicamente, ma al contempo prevede disposizioni transitorie flessibili che consentano l'utilizzazione di materiali per la riproduzione convenzionali qualora non siano disponibili tali materiali ottenuti da produzioni biologiche (cfr. art. 1, paragrafi 15 e 16 della presente proposta).
 - d) Necessità di mantenere l'applicabilità in parallelo delle modalità dell'esame dell'equivalenza nei paesi terzi da parte della Commissione (cfr. art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91) e da parte degli Stati membri (cfr. art. 11, paragrafo 6, modificazione introdotta con il regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio). La procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, si è rivelata estremamente efficace soprattutto per quanto riguarda l'esame dell'equivalenza per produzioni su piccola scala in paesi terzi importate nella Comunità da pochissimi operatori commerciali. La Commissione ritiene che tale procedura debba essere mantenuta e la presente proposta (art. 1, paragrafo 26) prevede un miglioramento del funzionamento parallelo delle due procedure d'esame.
 - e) Diverse disposizioni del testo attualmente in vigore devono essere chiarite. Pertanto la proposta (cfr. paragrafi da 2 a 6, 14, da 17 a 20 e da 22 a 24 dell'art. 1) contiene una nuova formulazione di alcune parti degli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11.
4. In linea con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari nonché del regolamento (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari che prevedono modalità di controllo analoghe a quelle del regolamento (CEE) n. 2092/91, la presente proposta predispone che
- gli organismi di controllo privati riconosciuti dagli Stati membri siano conformi alla norma EN 45011, del 26 giugno 1989, entro il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 1, paragrafo 21, della presente proposta);

- la Commissione possa predisporre un simbolo comunitario che sostituisca o completi l'indicazione "agricoltura biologica - regime di controllo CEE" di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 (cfr. art. 1, paragrafo 28, della presente proposta);

- la Commissione adotti, ove necessario, disposizioni particolareggiate d'applicazione del regolamento (cfr. art. 1, par. 27, della presente proposta).

5. La Commissione ritiene che nel presente riesame si sia tenuto conto delle conclusioni cui si è giunti al termine del brevissimo periodo di attuazione delle disposizioni sull'etichettatura. Occorre comunque prospettare un ulteriore riesame di queste disposizioni dopo un periodo di attuazione più lungo. La proposta prevede tale riesame entro il 30 giugno 1999, e cioè 5 anni dopo la data prevista di adozione (cfr. art. 1, paragrafo 13).

6. Dall'adozione del regolamento n. 2092/91, che in una prima fase è stato limitato a prodotti agricoli non trasformati e a derrate alimentari trasformate essenzialmente composte di ingredienti di origine vegetale, la Commissione si è incentrata sulla gestione corretta del regime. Come indicato più sopra, da questa breve esperienza è risultato che diverse disposizioni devono essere chiarite o migliorate per poter essere attuate correttamente. In questo nuovo campo della normativa, si pensa che alla luce di un'esperienza più lunga si possano rendere necessari ulteriori miglioramenti.

In tale situazione è parso prematuro per il momento estendere la portata del regolamento ai prodotti di origine animale, in considerazione anche della maggiore complessità dei problemi ad essi inerenti. La Commissione ha pertanto attribuito priorità all'approntamento della presente proposta che è volta innanzitutto a migliorare il funzionamento del regime in vigore.

Sebbene siano in corso lavori tecnici preparatori per la definizione di disposizioni e norme specifiche per i controlli sui prodotti di origine animale, la Commissione ritiene prudente rinviare la presentazione di una proposta su questi prodotti alla data più realistica del 30 giugno 1995 (cfr. art. 1, paragrafo 1, della presente proposta).

7. La proposta non dovrebbe avere incidenze negative sulle imprese, PMI incluse.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che alla Commissione è stato affidato mandato specifico di riesaminare, entro il 1° luglio 1994, alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 e di presentare le eventuali opportune proposte di modificazione;

considerando che è risultato opportuno prorogare le disposizioni, la cui validità scade il 1° luglio 1994, concernenti l'etichettatura di prodotti agricoli e di derrate alimentari contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto da agricoltori in conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, al fine di consentire a detti agricoltori di valorizzare, mediante un'adeguata etichettatura, la loro produzione che comporta costi supplementari;

considerando che il riesame degli articoli 5, 10 e 11 previsto dal Consiglio entro il 1° luglio 1994 ha evidenziato la necessità di apportare alcune modificazioni tecniche e redazionali di detti articoli e di alcune altre disposizioni al fine di garantire una corretta attuazione del regolamento; che pertanto è stata attribuita priorità all'elaborazione di modificazioni e che, di conseguenza, la definizione di norme sulla produzione animale deve essere rinviata per un breve periodo;

considerando che dal riesame è risultato opportuno migliorare le disposizioni concernenti l'etichettatura di derrate alimentari preparate solo parzialmente a partire da ingredienti di origine agricola prodotti secondo il metodo di produzione biologico, allo scopo di consentire di porre meglio in risalto il componente prodotto con metodo biologico;

considerando che è risultato opportuno mantenere il carattere opzionale dell'indicazione prevista all'allegato V, limitandola però, per evitare utilizzazioni abusive, alle vendite dirette in imballaggi chiusi dal produttore al consumatore e ad altre vendite solo di alimenti in imballaggi preconfezionati;

considerando che è risultato inoltre che i materiali per riproduzione devono essere ottenuti da piante coltivate con metodo biologico, ma che è necessario introdurre una norma derogatoria affinché i produttori possano utilizzare, durante un periodo transitorio, materiali per riproduzione prodotti con metodi convenzionali qualora non siano disponibili adeguati materiali per riproduzione prodotti con metodo biologico;

considerando che è risultato che diversi prodotti utilizzati prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91 e ottenuti secondo le prassi di agricoltura biologica in uso nella Comunità non sono stati inclusi nell'allegato II del regolamento; che l'utilizzazione di tali prodotti deve essere consentita nella misura in cui lo è anche nell'agricoltura convenzionale;

considerando che è risultato opportuno chiarire nel testo del regolamento che il sistema di controllo è d'applicazione anche per quanto riguarda gli importatori da paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue.

1. All'articolo 1, paragrafo 2, la data del 1° luglio 1992 è sostituita con il 30 giugno 1995.
2. Il testo dell'articolo 4, punto 2), è sostituito con il seguente:
"2) "produzione": le operazioni volte alla produzione, all'imballaggio e all'etichettatura di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente commercializzati a partire dall'azienda agricola;"
3. Il testo dell'articolo 4, punto 3), è sostituito con il seguente:
"3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli, nonché di condizionamento e/o di etichettatura dei prodotti conservati e/o trasformati;"
4. Il testo dell'articolo 4, punto 6), è sostituito con il seguente:
"6) "ingredienti": le sostanze, compresi gli additivi, usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) definiti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità;"
5. All'articolo 4, dopo il paragrafo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;

- 10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE."
6. All'articolo 2, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 9, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), le parole "articoli 6 e 7" sono sostituite con "articolo 6".
7. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è soppresso.
8. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito con il seguente:
- "3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:
- a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;
 - b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, lettera C;
 - c) tali indicazioni specificano chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e sono corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato nell'elenco degli ingredienti;
 - d) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, lettera A, come ingredienti di origine non agricola;
 - e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a), non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, lettera B;
 - f) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
 - g) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9."

9. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito con il seguente:

"4. Nell'allegato VI, lettera C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che

- si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, oppure
- si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6."

10. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito con il seguente:

"5. I prodotti etichettati o pubblicizzati in conformità dei paragrafi 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione a metodi di produzione biologici purché

- a) siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
- b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
- c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; esse figurino con un colore, con dimensioni e con tipo di caratteri non di maggior risalto di quelli della descrizione del prodotto;
- d) il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola."

11. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 6, è sostituito con il seguente:

"6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate soltanto indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici a condizione che

- a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola siano o provengano da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
- b) le indicazioni concernenti metodi di produzione biologici compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti;

tali indicazioni possono figurare in una frase distinta in cui siano indicati i nomi degli ingredienti e la loro proporzione totale nel prodotto solo se tale proporzione è superiore al 70%; tale frase può figurare soltanto con un colore, dimensioni e tipo di caratteri non di maggior risalto di quelli della descrizione del prodotto;

- c) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, lettera A, quali ingredienti di origine non agricola;
- d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, lettera B;
- e) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
- f) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9."

12. Il testo del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 8, è modificato come segue:

"Sono compilati all'allegato VI, lettere A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), d), e) e 6, lettere c), d).".

13. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 9, è sostituito con il seguente, cui sono aggiunti, inoltre, i seguenti paragrafi 10 e 11:

"9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 2 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE.

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme.

11. Prima del 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione."

14. La prima frase dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è modificata come segue:

"Soltanto i prodotti costituiti di sostanze elencate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi o ammendanti del terreno oppure per un altro fine se questo è specificato nell'allegato II in relazione a determinate sostanze;".

15. Dopo la lettera b) dell'articolo 6, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

"c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali per riproduzione vegetali ottenuti da piante coltivate conformemente alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) per almeno una generazione oppure, nel caso di piante perenni, per due periodi vegetativi, a seconda di quale sia il più breve."

16. L'articolo 6, paragrafo 2, è modificato come segue:

2. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali per riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1996, se uno Stato membro ne ha autorizzato l'impiego sul proprio territorio per talune specie o varietà per il fatto che sul mercato non sono disponibili, in quantità sufficienti, adeguati materiali per riproduzione prodotti secondo le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi

- l'introduzione, prima del 31 dicembre 1996, di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali per riproduzione;

- il mantenimento, dopo il 31 dicembre 1996, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali per riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;

- l'introduzione di criteri e norme procedurali circa le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e le relative informazioni comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

17. Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo:

"1a. Le condizioni previste al paragrafo 1 non sono d'applicazione ai prodotti usualmente utilizzati prima dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità o in parti di essa."

18. All'articolo 9, paragrafo 1, le parole "operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1".

19. All'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), la parola "irregolarità" è sostituita dalle parole "irregolarità e infrazioni".

20. All'articolo 9, paragrafo 6, lettera c), la parola "infrazioni" è sostituita dalle parole "irregolarità e infrazioni".

21. All'articolo 9, dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo:

"11. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 1998 siano riconosciuti ai fini del presente articolo solo gli organismi di controllo privati soddisfacenti le condizioni della norma EN 45011 del 26 giugno 1989."

22. L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

"1. L'indicazione della conformità al regime di controllo di cui all'allegato V può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 che

- a) sono pienamente conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1 o 3;
- b) nel corso dell'intero processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- c) sono venduti direttamente dal produttore al consumatore o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati;
- d) recano sull'etichetta il nome o il marchio dell'organismo di controllo nonché le debite indicazioni conformemente alle disposizioni della direttiva 79/112/CEE."

23. I paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 sono sostituiti dal seguente testo:

"Articolo 10a - Misure generali d'applicazione

1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono le misure e i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, in particolare quando essi vengono informati reiteratamente di infrazioni compiute dallo stesso operatore."

24. All'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), le parole "autorità di controllo" sono sostituite dalle parole "organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo".

25. All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a), l'espressione "fino al 31 luglio 1995" è soppressa.

26. All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) l'ultima frase "Essa scade al momento dell'iscrizione del paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a)" è sostituita dal seguente brano:

"Essa scade al momento della decisione di inserire il paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione o in un'unità di produzione o sotto la sorveglianza di un organismo di controllo non specificati nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a) e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal paese terzo."

27. All'articolo 13, prima del primo trattino, è inserito il seguente trattino:

"- norme particolareggiate di applicazione del presente regolamento;"

28. All'articolo 13 il testo dell'ultimo trattino è sostituito con il seguente:

"- le modifiche da apportare all'allegato V allo scopo di definire un simbolo comunitario da utilizzarsi in connessione o in sostituzione dell'indicazione che i prodotti sono soggetti al regime di controllo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 7 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

COM(93) 558 def.

DOCUMENTI**IT****03**

N. di catalogo : CB-CO-93-596-IT-C

ISBN 92-77-60803-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo